



BONUS ASILO NIDO E FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

Cos'è

L'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1 gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. L'articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l'importo del buono fino a un massimo di 3.000 euro sulla base dell'ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti.

Bonus asilo nido

L'importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base all'ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione. Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall'Istituto a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l'intero anno di riferimento "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".

A decorrere dal 2020, l'importo della prestazione erogata varia in base al valore dell'ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

EROGAZIONE DEI BONUS

Il bonus richiesto, sia asilo nido che per forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato, nel limite di spesa, secondo l'ordine di presentazione della domanda online. Le eventuali domande che in base ai tempi di presentazione, per insufficienza di budget, non potranno essere accolte saranno comunque ammesse ma "con riserva". Qualora a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili, le stesse domande potranno essere recuperate e poste in lavorazione secondo l'ordine di presentazione acquisito. L'INPS provvede alla corresponsione del bonus nelle modalità di pagamento indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accreditato su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN , conto corrente estero Area SEPA).

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre 2022.

COME FARE DOMANDA

In sede di presentazione della domanda è necessario specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

- pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati ("Contributo asilo nido)
- introduzione di forme assistenza domiciliare a favore dei bambini, di età inferiore a tre anni, affetti da gravi patologie croniche ("Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione").

La domanda può essere presentata esclusivamente online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi. Il premio è corrisposto direttamente dall'INPS su domanda del genitore.

INFO

www.inps.it (nella sezione: prestazioni-servizi/bonus-asilo-nido-e-forme-di-supporto-presso-la-propria-abitazione)